

STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI

NOVITA' NORMATIVE IVA

ANNO D'IMPOSTA 2017

A cura di
Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali
Ufficio di Statistica

Sommario

1.	TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E VERSAMENTO.....	3
2.	ALiquota DEL 5%	4
3.	DEPOSITI IVA	4
4.	COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO IVA.....	6
5.	COMUNICAZIONE PERIODICA LIQUIDAZIONE IVA E NUOVI QUADRI VH E VL	7
6.	SCISSIONE DEI PAGAMENTI: ESTENSIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE.....	8
7.	NUOVO TERMINE ENTRO IL QUALE PUÒ ESSERE ESERCITATO IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA	10

IVA

1. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E VERSAMENTO

La presentazione del modello IVA/2018, relativo all'anno d'imposta 2017, è stata prevista nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018.

Si evidenzia come tali termini siano stati resi più ampi, rispetto al modello relativo all'anno d'imposta 2016, quando il termine ultimo era stato fissato al 28 febbraio. Ciò è stato possibile in quanto, dall'anno d'imposta 2017, i dati richiesti dalla Comunità europea entro il mese di febbraio, sono acquisiti aggregando le nuove quattro comunicazioni Iva trimestrali relative alle liquidazioni periodiche¹, l'ultima delle quali da trasmettere entro il 28 febbraio.

La dichiarazione annuale è presentata in modo autonomo, cioè non più unitamente alla dichiarazione dei redditi.

Le dichiarazioni presentate entro **90 giorni** dalla scadenza dei termini sono considerate valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Quelle presentate, invece, con **ritardo superiore a 90 giorni** si considerano **omesse**, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Versamento del saldo IVA.

Il saldo risultante dalla dichiarazione annuale può essere versato in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2018, oppure, ratealmente, non oltre il 16 novembre 2018, corrispondendo una maggiorazione di interessi nella misura dello 0,33% mensile.

In alternativa, con maggiorazione 0,40% per ogni mese o frazione successiva, il versamento può essere effettuato entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta sui redditi (30/6/2018).

¹ Comunicazioni trimestrali Iva (cosiddette "LIPE"). Dal 1.01.2017 è stato introdotto il nuovo obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, rispetto al quale sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o non obbligati all'effettuazione delle liquidazioni periodiche.

2. ALIQUOTA DEL 5%

Dal 1° gennaio 2016 si è aggiunta la nuova aliquota Iva del 5% alle preesistenti 4%, 10% e 22%.

L'articolo 1, commi 33-35, della legge di bilancio per il 2017, ha disposto che anche i servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare sono assoggettati all'aliquota Iva del 5%.

Tali servizi erano esenti dall'imposta. Infatti, il numero 14) dell'articolo 10 del Dpr 633 del 1972, stabiliva esenti da Iva le *“prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare”*.

La legge di bilancio per il 2017 ha eliminato, all'interno del richiamato articolo 10, n. 14), il riferimento alle prestazioni effettuate con *“altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare”* che, pertanto, dal 1° gennaio 2017 non godono più dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

Contestualmente, viene implementata la tabella A, parte II-bis, allegata al testo unico Iva, che elenca le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggette all'aliquota del 5 per cento.

3. DEPOSITI IVA

Il regime del deposito Iva, previsto dagli artt. 155 e segg. della Direttiva 2006/112/Ce e recepito nel nostro ordinamento dall'art. 50-bis, D.L. 331/1993, consente l'introduzione di beni nazionali, comunitari o extracomunitari (*“immessi in libera pratica”* tramite pagamento dell'eventuale dazio) in un deposito fisico all'interno del quale vengono custoditi, assolvendo l'imposta IVA al momento della loro estrazione.

Dal 1° aprile 2017, la disciplina del funzionamento dei depositi IVA segue le nuove regole fissate con l'art. 2, commi 7 e 8, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193.

A decorrere dal 1° aprile 2017 sono operative le seguenti novità:

- tutte le cessioni di beni introdotti in un deposito Iva possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta, a prescindere dal luogo di stabilimento o di identificazione del cessionario

(Italia, altro Paese UE o Paese extra-UE) e dalla tipologia di beni oggetto dell'operazione²;

- l'estrazione dei beni dal deposito può essere effettuata da tutti i soggetti passivi IVA senza che sia più richiesta, in capo agli stessi, l'iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura da almeno un anno, nonché la dimostrazione di un'effettiva operatività e la regolarità dei versamenti IVA.

Modalità di estrazione dei beni dal deposito iva.

A decorrere dal 1° aprile 2017, sono cambiate le modalità per assolvere l'IVA ai fini dell'estrazione di beni dal deposito IVA destinati all'utilizzazione o commercializzazione in Italia.

Per i beni di provenienza nazionale destinati ad essere utilizzati o commercializzati nel territorio dello Stato, il versamento dell'IVA deve essere effettuato dal gestore del deposito, solidalmente responsabile con il soggetto che estrae i beni.

Il gestore del deposito è tenuto al versamento dell'imposta emergente dall'estrazione dei beni dal deposito, in nome e per conto del soggetto che li estrae.

Il versamento, da parte del gestore del deposito, deve essere effettuato:

- entro il giorno 16 del mese successivo a quello di estrazione dei beni dal deposito IVA;
- utilizzando il modello F24 ELIDE "F24 Versamenti con elementi identificativi" con specifici codici³;
- senza la possibilità di compensazione "orizzontale" ex art. 17 del D.Lgs. 241/97;
- senza la possibilità di compensazione "verticale", nell'ambito delle liquidazioni periodiche IVA del soggetto che estrae i beni.

In base alla nuova disciplina, il soggetto che effettua l'estrazione dei beni:

- emette autofattura ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 633/72;
- annota la suddetta autofattura nel registro degli acquisti, unitamente ai dati della ricevuta del versamento effettuato dal gestore del deposito.

² Precedentemente, il regime del deposito IVA era applicabile alle cessioni nei confronti di soggetti identificati ai fini IVA in Italia o in Stati extra-UE per i soli beni compresi nella Tabella A-bis allegata al DL 331/93.

³ Con la Risoluzione n. 45 del 7 aprile 2017, sono stati istituiti i codici tributo che devono essere utilizzati dal gestore del deposito Iva per il versamento dell'Iva medesima, in nome e per conto del soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito. I codici tributo sono: il codice "6301" per il mese di gennaio; il codice "6302" per il mese di febbraio; il codice "6303" per il mese di marzo; il codice "6312" per il mese di dicembre.

A decorrere dal 1° aprile 2017, sono mutate anche le modalità di estrazione dal deposito IVA dei beni di provenienza extra-UE immessi in libera pratica.

Il soggetto che estrae i beni, ai fini dell'assolvimento dell'IVA, si avvale del meccanismo del reverse charge solo al ricorrere dei seguenti requisiti di cui all'art. 2 del DM 23.2.2017:

- ha regolarmente presentato la dichiarazione IVA, se obbligato, nei tre periodi d'imposta antecedenti l'estrazione dei beni;
- ha eseguito i versamenti, se dovuti, relativi all'IVA dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell'operazione di estrazione;
- non è stato destinatario di avvisi di rettifica o di accertamento definitivo per i quali non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all'emissione o all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d'imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l'operazione di estrazione;
- non ha formale conoscenza dell'inizio di procedimenti penali o di condanne per specifici reati tributari ovvero per bancarotta fraudolenta.

4. COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO IVA

Dal 1° gennaio di ogni anno solare è possibile utilizzare in compensazione il credito Iva relativo all'anno precedente.

La compensazione del credito Iva annuale può essere effettuata:

- dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, per importi inferiori o uguali a 5.000 €;
- dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, munita di visto di conformità, per importi superiori a 5.000 €.

Questa limitazione, modificata con il D.L. 50/2017, è nata per contrastare gli utilizzi di crediti inesistenti e conferire quindi maggiore rigore alla compensazione fiscale.

In pratica, quindi, un credito IVA di importo pari a 11.000 euro, può essere compensato senza necessità di attendere la dichiarazione annuale fino all'ammontare di 5.000 euro.

Raggiunto questo limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno

successivo a quello di presentazione del modello IVA 2018.

Il limite dei 5.000 euro trova applicazione anche con riferimento ai crediti risultanti dalla presentazione delle dichiarazioni trimestrali (modello Iva TR).

Quindi, per compensazioni di crediti trimestrali oltre tale soglia, è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità sul modello Iva TR.

Si evidenzia che il limite di 5.000 euro deve intendersi unitario per tutti i modelli TR presentati nell'anno. Quindi se dal primo modello TR emerge un credito Iva trimestrale pari al citato limite, i crediti trimestrali emergenti dai successivi modelli TR dovranno seguire le regole previste per l'utilizzo in compensazione dei crediti eccedenti la soglia.

La compensazione dei crediti trimestrali, anche per la parte che non eccede 5.000 euro, deve comunque essere sempre preceduta dalla trasmissione telematica del modello TR.

5. COMUNICAZIONE PERIODICA LIQUIDAZIONE IVA E NUOVI QUADRI VH E VL

Il DL 193/2016 ha introdotto il modello "Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA" (LI.PE.), contenente i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, da presentare esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Inquadrabile nelle attività di contrasto dell'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, la Comunicazione vuole essere un elemento di innovazione del rapporto tra amministrazione e contribuente. Con essa, infatti, l'amministrazione condivide i dati con il contribuente prima che la dichiarazione Iva venga presentata, per evidenziare errori ed omissioni, e dare modo di correggerle tempestivamente.

Precedentemente all'introduzione del nuovo adempimento, il modello di dichiarazione annuale Iva, prevedeva l'indicazione dell'imposta realmente versata in liquidazione, consentendo al contribuente di "conguagliare" in dichiarazione annuale.

La nuova struttura del quadro VL, in particolare nel rigo VL30 in cui va riportato l'ammontare complessivo dei versamenti periodici, prevede la presenza di tre distinti campi.

Nei campi 2 e 3 devono trovare collocazione, rispettivamente, l'IVA periodica dovuta e quella effettivamente versata. Il maggiore di questi due importi va riportato nel primo campo del rigo VL30.

Poiché tale valore è quello che viene considerato nella determinazione del saldo annuale, differentemente dagli anni pregressi, nel caso in cui un contribuente ha un'Iva periodica dovuta pari a 100, ma un'imposta versata pari a 70, poiché il maggiore dei due valori (100) è quello che determinerà l'ammontare del saldo annuale, il "non versato" di 30 non andrà ad alimentare il valore del saldo finale. Questo rimane l'effettivo saldo tra versato e dovuto al netto delle inadempienze di versamenti periodici, che andranno sanati mantenendo tale specifica caratteristica e non trasferendosi nel saldo finale.

A decorrere dalla dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2017, il quadro VH deve essere compilato solo nel caso in cui il contribuente, attraverso la dichiarazione annuale Iva, intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.

Per correggere i dati contenuti in una LI.PE. già presentata il contribuente può, in alternativa:

- ripresentare in qualsiasi momento, entro comunque il 28 febbraio dell'anno successivo, un nuovo modello LI.PE. sostitutivo del precedente;
- compilare, in fase di redazione della dichiarazione annuale Iva, il quadro VH indicando in esso i dati corretti.

In quest'ultimo caso di correzione delle LI.PE. in dichiarazione, è necessario indicare tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.

Quindi, anche qualora si intenda correggere soltanto un trimestre, ovvero soltanto un mese, sarà necessario compilare l'intero quadro VH.

6. SCISSIONE DEI PAGAMENTI: ESTENSIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, ha modificato la disciplina della scissione dei pagamenti (c.d. "*split payment*") di cui all'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La nuova disciplina prevede:

- l'estensione dell'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'art. 1, commi da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB;
- l'applicazione della scissione dei pagamenti ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute ai fini delle imposte sul reddito;

In merito alla specifica individuazione delle Società per le quali trova applicazione la scissione dei pagamenti, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, si fa riferimento agli elenchi pubblicati, nella loro versione definitiva e corretta, in data 31 ottobre 2017 e reperibili sul sito Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si tratta di quattro elenchi comprendenti, rispettivamente:

- le società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e le società controllate da queste ultime;
- le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e le società controllate da queste ultime;
- le società controllate di diritto da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni e le società controllate da queste ultime;
- le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, è da intendersi che la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell'elenco e della pubblicazione dell'elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze.

7. NUOVO TERMINE ENTRO IL QUALE PUÒ ESSERE ESERCITATO IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA

L'articolo 2, comma 1, D.L. 50/2017, modificando il comma 1 dell'articolo 19, D.P.R. 633/1972, ha ridotto il periodo entro cui la detrazione può essere esercitata.

Prima della modifica, infatti, la detrazione poteva essere fruita entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo da quello in cui il diritto è sorto.

La novità ha effetto a decorre dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2017.

In sede di conversione del decreto, al fine di scongiurare un penalizzante effetto retroattivo, è stata introdotta una disposizione transitoria che salva la detraibilità dell'Iva per gli acquisti effettuati nel 2016 o nel 2015.

L'articolo 2 D.L. 50/2017 è intervenuto anche sull'articolo 25 del DPR 633/72, prevedendo che le fatture di acquisto, con effetto su quelle emesse dal 1° gennaio 2017, debbano essere registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione del documento.

Con la circolare n. 1/E/2018, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il momento a partire dal quale è possibile operare la detrazione è quello in cui si verificano i requisiti di:

- effettuazione dell'operazione (consegna/spedizione per cessioni di beni pagamento per prestazioni di servizi);
- ricevimento della fattura d'acquisto.

Il termine ultimo entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione coincide con il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i citati requisiti (effettuazione dell'operazione e ricevimento della fattura).